



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO STATALE "GALILEO GALILEI"

con indirizzi Classico – Scientifico - Linguistico e Scienze Applicate
VIA G.MANCINI snc - 87027 PAOLA (CS)
Tel. 0982 613505 - Codice Fiscale: 86001310787 Codice Meccanografico: CSPS210004
e-mail: csp210004@istruzione.it – pec: csp210004@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.liceostatalepaola.edu.it>



PROT. N.3183
GENITORI

Ai Sigg.

Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE

AI DOCENTI

Al sito Web

OGGETTO: Validità anno scolastico 2023-2024, assenze e deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel Regolamento di Istituto con delibera del 13/09/2023.

Premesso che:

a) L'Art. 14/7 DPR 122/09 stabilisce che *“per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”*;

b) La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce che *“...a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:*

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

terapie e/o cure programmate;

donazioni di sangue;

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Tanto premesso, secondo normativa vigente, si indica il **LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE** secondo le tabelle seguenti:

Anno scolastico 2023– 2024:

Indirizzi Classi	Liceo Classico		Liceo Linguistico		Liceo Scientifico/ Sc. Opzione Scienze Applicate	
	monte ore	Limite ore di assenze	monte ore	Limite ore di assenze	monte ore	Limite ore di assenze
Prime	891	223	891	223	891	223
Seconde	891	223	891	223	891	223
Terze	1023	256	990	248	990	248
Quarte	1023	256	990	248	990	248
Quinte	1023	256	990	248	990	248

DEROGHE deliberate dal Collegio dei Docenti in data 13/09/2023.

Ai fini della validità dell'a.s. è possibile derogare al limite minimo dei tre quarti del monte ore annuale, in casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dagli studenti e dalle studentesse consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Per gli studenti e le studentesse, per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009).

Sono computate come ore di assenza:

- astensione in massa dalle lezioni;
- assenze per malattia non documentate con apposita certificazione medica;
- assenze per motivi familiari o personali non documentate;

NON sono computate come ore di assenza:

- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola;
- viaggi culturali NON organizzati dalla scuola. Occorre precisare che le assenze non saranno computate solo per l'a.s. 2023/2024. Dal prossimo anno scolastico 2024/2025, le assenze saranno giustificate ma non scomputate.

- assenze per motivi familiari debitamente documentate, OVVERO certificazione dei Servizi Sociali attestante lo stato di effettiva difficoltà della famiglia e/o provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia; grave lutto in famiglia.
- partecipazione ad attività di orientamento universitario;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Si stabiliscono, inoltre, le deroghe al suddetto limite, per casi eccezionali motivati e straordinari:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura o in day hospital, documentato con certificato di ricovero e di dimissione, e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze, anche non continuative, per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante;
- assenze per COVID;
- Grave malattia, o particolare stato di salute, per i quali è necessaria specifica certificazione medica che documenti l'assenza (pur non indicando la patologia); sono pertanto esclusi i certificati medici di riammissione a scuola, che riportino **solo lo stato di buona salute**.
- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni riconosciute;
- assenze per partecipazione ad attività agonistiche e artistiche;
- assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di festività diverso da quello ufficiale della scuola italiana;

I casi non previsti saranno oggetto di valutazione da parte della DS.

Si precisa altresì che i certificati medici per motivi di salute devono essere obbligatoriamente presentati a seguito di assenze SUPERIORI a CINQUE giorni.

Si invitano i genitori e le famiglie al monitoraggio periodico del Registro Elettronico anche al fine di verificare il rispetto del minimo di frequenza previsto dalla normativa suindicata e produrre, diversamente, tempestiva giustificazione entro CINQUE GIORNI dal rientro a scuola, esclusivamente con certificati medici, cure mediche o, in subordine, impedimenti oggettivi documentati.

I **Docenti Coordinatori** avranno, in ogni caso, cura di notificare tempestivamente alla Dirigente scolastica l'irregolare frequenza degli studenti e delle studentesse (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per il seguito di competenza, ovvero la comunicazione alle famiglie.

Si ricorda, infine, che la frequenza costante e regolare delle lezioni concorre in modo

determinante al processo di apprendimento degli alunni.

La Dirigente Scolastica

Sandra Grossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993